

REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche della voce doganale 85.03 originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei

prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le pile elettriche e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 4 441 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 332 300 unità di conto; che alla data del 15 novembre 1977, le importazioni nella Comunità di pile elettriche originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 29 novembre 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.03	Pile elettriche

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione
